



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324 - 62581 - C.F. 00422770032

e-mail protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it

Regolamento Comunale **di Polizia Mortuaria**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. . 4 del 26/01/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2021

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art 2 - Competenze e Responsabilità

Art 3 - Servizi gratuiti o a pagamento

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori; accertamento di morte; tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma.

TRASPORTI FUNEBRI

Art 6 - Trasporti funebri.

Art 7- Trasporti particolari

Art 8- Rimesse di carri funebri- Luogo e modalità di sosta per i carri funebri in transito

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONI

Art. 9- Servizio di custodia - Delimitazione dei reparti

CONCESSIONI

Art. 10- Concessioni

Art 11 -Concessionari

Art. 12- Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Art 13 -Morte del concessionario

Art. 14 -Rinuncia

SEPOLTURE

Art. 15- Sepulture a tumulazione individuale

Art. 16- Colombaie

Art. 17- Cellette ossario e Cellette cinerarie

Art 18- Tumulazioni provvisorie

Art. 19 -Sepulture ad inumazione

Art 20 -Tombe di famiglia

Art 21- Manutenzione delle sepulture private

Art. 22- Decadenza e revoca delle sepulture

Art 23- Registri per le sepulture

Art. 24 -Concessioni perpetue

SCADENZE SEPOLTURE PRIVATE-ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25- Esumazioni ordinarie

Art. 26- Estumulazioni ordinarie

Art 27 -Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art 28- Oggetti da recuperare

Art. 29- Disponibilità dei materiali; smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali.

Art 30- Sepulture private a tumulazione pregresse

LA CREMAZIONE

Art. 31- Esercizio della cremazione

Art. 32- Autorizzazione alla cremazione

Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 34 - Caratteristiche delle urne cinerarie

Art. 35 - Diverse destinazioni delle ceneri

Art. 36 Dispersione delle ceneri

Art. 37 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 38 - Procedura per la dispersione

Art. 39 – Affidamento delle ceneri

Art. 40 – Modalità di conservazione delle urne affidate a terzi

Art. 41 – Tariffe

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 -Sepulture private- Esercizio dei diritti d'uso

Art. 44 -Divieti

Art. 45-Obblighi e divieti per personale dei cimiteri

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 46- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 47-Decorrenza

Art 48 -Responsabile del Servizio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e alla Legge Regionale 15/03/2001 n. 5, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita, la residenza o che, provenienti da questo comune hanno residenza in strutture assistenziali o presso parenti esclusivamente per motivi di assistenza sanitaria o geriatrica;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte altrove, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i cadaveri di residenti in altro Comune ma in territorio storicamente appartenente alla Parrocchia di BACENO;
- i cadaveri delle persone iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune, purché l'emigrazione all'estero sia avvenuta da questo Comune;
- i cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune, ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza; per non meno di 10(dieci) anni;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento rientranti nei casi sopraccitati;
- i resti mortali delle persone sopra elencate
- i cadaveri delle persone non rientranti nei casi avanti elencati, che per particolari motivazioni abbiano espresso con scritti o per il tramite di propri familiari, la volontà a farsi seppellire in uno dei cimiteri Comunali. In presenza di circostanziata istanza deciderà, caso per caso, la Giunta Comunale, stante il fatto che la sepoltura debba avvenire esclusivamente per tumulazione a seconda della disponibilità nei cimiteri del territorio comunale ed in base alle tariffe previste da regolamento- Tabella B.

Art 2 - Competenze e Responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati, come previsto dall' art 112 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dagli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 88 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite: L'Ufficio Servizi Demografici provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, compresi gli atti contrattuali e contabili. Per quanto attiene gli adempimenti di natura tecnica il medesimo Ufficio si avvarrà di supporto tecnico all'occorrenza.

3. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art 3 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;

b) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate;

c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;

e) l'inumazione o cremazione per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne debbono fare carico.

3. tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato " A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo i casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'att 52 del DPR n 285 del 10/10/1990 che è compilato crono logicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno. Sono depositati nell'Ufficio di Polizia Mortuaria in visione a chiunque ne faccia richiesta;
- copia del Regolamento Comunale;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- il registro dei reclami e delle osservazioni.

DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori; accertamento di morte; tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma.

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione che è obbligatorio e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure consorziandosi con altri Enti Locali.

2. Nel deposito d'osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estraneo ed anche dei familiari.

3. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 12.1993, n 578 avente ad oggetto: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte- e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/8/1994 avente ad oggetto: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte», nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento; nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art 8, capo II del D.P.R. 285/90; nei casi in cui la morte sia dovuta a malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile dell'Igiene Pubblica il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore; durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduto per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile dell'Igiene Pubblica adotta le misure cautelative necessarie.

Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12 1975, n 644 e successive modifiche e integrazioni incompatibili o in contrasto con la legge 29/12/1993 n, 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n 582 del 22/8/1994.

4 Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non prima e comunque non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo d'osservazione come definito dal punto 3 1 della Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24.6 1993, e in ogni modo non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2

della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura e in ogni caso ogni volta che il medico necroscopo lo ritenga necessario.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

TRASPORTI FUNEBRI

Art 6 - Trasporti funebri.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del D.P.R. 285/90 capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o dove comunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero;

3. Il trasporto funebre di cui all'art 6, 2° comma, lettera b) comprende il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso, dove comunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene effettuato con idoneo carro funebre, secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati dal precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

5. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

6. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

7. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (es in caso di più festività consecutive).

8. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

9. Qualora il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle, dovrà essere, assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Art 7- Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione o sia in custodia nel deposito di osservazione, obitorio, istituti o altrove, il funerale può avere inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre nel rispetto di quanto stabilito nel D.P.R. 285/90 per il trasporto dei cadaveri.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

Art 8- Rimesse di carri funebri- Luogo e modalità di sosta per i carri funebri in transito

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- la rimessa deve trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia da ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale.
- essa deve essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni.
- dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione.
- lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione, avvengano nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

2. In caso di carro funebre trasportante cadavere, in transito nel territorio comunale, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria comunale.

3. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico previo pagamento della tariffa stabilita.

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONI.

Art. 9- Servizio di custodia - Delimitazione dei reparti

1. Il Sindaco determina l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e mediante convenzione con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - c) tumulazioni individuali (loculi)
 - d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - e) collette ossario
 - f) cellette cinerarie
 - g) ossario/cinerario comune
5. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, riportata in scala 1:500.
6. Le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le loro dimensioni massime, devono essere individuate nel piano regolatore cimiteriale.

CONCESSIONI

Art. 10- Concessioni

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture quali tumulazioni individuali (loculi), cellette ossarie, cinerarie ecc...
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, dei relativi responsabili;
- le salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

9. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni, se non diversamente determinato all'interno dell'atto stesso.

Art 11 -Concessionari

1. Il Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e in cui risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persona della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate all'art 433 Codice Civile purché rientranti nelle disposizioni dell' art. 1 del presente regolamento, intendendosi il diritto alla sepoltura riferita al momento della stipula dell' atto di concessione.

4. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

5. L'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 12- Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda ,in marca da bollo, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta, dati anagrafici del richiedente e del defunto, come da modulo allegato al presente Regolamento (Allegato B)

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private vengono rilasciate solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture

disponibili. La richiesta deve essere presentata dal parente più stretto corredata da documento d'identità ed il pagamento dell'importo previsto dall'Allegato A al presente Regolamento, deve essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

4. La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi sono consentite soltanto nei seguenti casi:

- a persone residenti che non abbiano parenti od affini entro il 6 grado o che abbiano superato settantesimo anno di età e che abbiano diritto alla sepoltura così come previsto dal 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento;

Agli stessi verrà rilasciata concessione che avrà validità di anni 50 a partire dal giorno della richiesta. Non è in nessun modo possibile "prenotare" uno specifico loculo/ ossario in quanto questo verrà assegnato in base al primo disponibile al momento della richiesta. In tali casi è previsto il pagamento della quota prevista dall'Allegato A.

5. Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza sul corretto esercizio del rilascio delle concessioni che avranno decorrenza dalla data del decesso od in alternativa, in caso di rilascio di concessione come previsto dall'Art. 12 comma 4, dal giorno della richiesta.

Art 13 -Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 11 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Qualora questo non venga effettuato sarà fatto divieto effettuare qualsivoglia modifica alla concessione (es proroga – tumulazione oltre consentito).

2 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art 11, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo un richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art 22.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Art. 14 -Rinuncia

1. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art 21 del DPR 28 12.00, n 455;

2. Essa deve essere sottoscritta dal concessionario.

3. Tale richiesta è recepita con provvedimento di presa d'atto del Responsabile del Servizio.

4. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

10. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$C = t - (t / d * r)$ dove;

C = corrispettivo da rimborsare;

t= tariffa di concessione corrisposta;

d = durata della concessione;

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione

SEPOLTURE

Art. 15- Sepolture a tumulazione individuale

1. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle e tombe individuali in muratura, cappelle, edicole.
2. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
3. Peri loculi colombari ed i loculi ossari e cinerari le lastre di marmo di chiusura e la relativa sigillatura sono comprese nel prezzo della concessione. La chiusura con mattoni pieni, solo del loculo colombario per salma, e la sigillatura successiva delle lastre di marmo dovrà essere fatta all'atto della tumulazione, a cura e spese del Comune.
4. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, Inni votivi od altri elementi decorativi, purché conformi alle tipologie previste.
5. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
6. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
9. Le concessioni hanno durata pari ad anni 50, rinnovabili come specificato all' Art. 26 del presente Regolamento.

Art. 16- Colombaie

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (colombaie) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Autorizzazione alla tumulazione viene rilasciata con Concessione, come previsto dall' Art 12 del presente Regolamento.
3. Nel loculo può essere accolto solo un feretro. Non è possibile richiedere la concessione di una colombaia per l'inserimento dei soli resti ossei o ceneri del defunto. E' possibile inserire resti ossei per un n. massimo di 2 (solo in seguito ad esumazioni) od urne cinerarie fino a riempimento dietro pagamento del prezzo stabilito dalla Tabella allegata al presente Regolamento, ma in colombaia già occupata da un feretro. In caso di inserimento di resti oltre il consentito la durata della concessione sarà comunque quella originaria, ovvero 50 anni a partire dal rilascio della concessione del loculo.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non deve essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DP.R 285/90.
5. Le concessioni hanno durata pari ad anni 50, rinnovabili come specificato all' Art. 26 del presente Regolamento.

Art. 17- Cellette ossario e Cellette cinerarie

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie. L'autorizzazione viene rilasciata in seguito a richiesta ed a rilascio di concessione come previsto dall'Art 12 del presente Regolamento.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30 La chiusura del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art 76 del DPR. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. Nel loculo possono essere accolte urne cinerarie fino a riempimento dietro pagamento del prezzo stabilito dalla Tabella allegata al presente Regolamento.

3. Vi è la possibilità di inserire all'interno della celletta , anche in un momento successivo alla prima tumulazione, resti ossei risultati in seguito ad esumazioni per un massimo di n. 2 resti ed urne cinerarie fino a riempimento dietro pagamento prezzo stabilito dalla Tabella allegata al presente Regolamento. La durata della concessione sarà comunque quella originaria, ovvero 50 anni.

4. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune. L'autorizzazione viene rilasciata in seguito a richiesta ed a rilascio di concessione come previsto dall'Art 12 del presente Regolamento.

5. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, fino a capienza fisica.

6. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo con profondità di m 0,30, di larghezza m 0,30 e di altezza m. 0,30. Anche per i cinerari, come per gli ossari, la chiusura del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 6 9 dell'art '76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

7. Vi è la possibilità di inserire all'interno della celletta , anche in un momento successivo alla prima tumulazione, urne cinerarie fino a riempimento dietro pagamento prezzo stabilito dalla Tabella allegata al presente Regolamento. La durata della concessione sarà comunque quella originaria, ovvero 50 anni

8. Come previsto all'Art. 67. D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 nel cimitero di Baceno è presente un ossario, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. E' costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Allo stesso modo è stato individuato all'interno del cimitero una zona specifica per spargimento ceneri.

9. Le concessioni hanno durata pari ad anni 50, rinnovabili come specificato all' Art. 26 del presente Regolamento.

Art 18- Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art '76 del D P.R 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinate ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere a carico del concessionario,

2/a Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a) .

2/b Sul feretro è obbligatorio apporre una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto .

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo comune.

Art. 19 -Sepolture ad inumazione

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

2. Le sepolture ad inumazione vengono disposte esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa la prenotazione di altre sepolture ad inumazione.

3. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fosse separate; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4. Le singole aree oggetto di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm 220 per cm 80 una profondità non inferiore a cm 200 e devono distare l'una dall'altra non meno di cm 50 da ogni lato, per i soggetti di età superiore ai 10 anni, mentre per i soggetti di età inferiore, le precitate misure sono rispettivamente 200 cm di profondità, 150 di lunghezza e 0,50 cm di larghezza.

5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle ad una distanza non inferiore di cm 60 che separano fossa da fossa, E' opportuno, in ogni caso, venga seguita l'attuale disposizione geometrica delle sepolture.

6. Sulle aree ad inumazione trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuta inumazione, può essere autorizzata, a richiesta e previo il pagamento del corrispettivo in tabella, l'installazione di un copri tomba della misura massima di cm 170 per cm. 70 L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm 100 dal piano campagna. La parte coperta del copri tomba non deve superare il 50% di tutta l'area di inumazione, onde rendere possibile il normale drenaggio delle acque piovane e l'ossigenazione del terreno. Al momento della richiesta dovrà essere pagata la quota prevista dall'Allegato A, allegato al presente regolamento, a titolo di diritto di posa lapide per i primi 10 anni. La quota eccedente i 10 anni verrà richiesta dal comune al momento dell'esumazione calcolando gli anni di sepolture eccedenti i primi 10.

7. L'installazione di lastra-copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

8. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici o con i rami non si invadano le tombe vicine.

9. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del personale addetto, all'altezza prescritta. Nel caso di inadempienza, il competente Ufficio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alle operazioni di cui al comma precedente il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n 285.

11. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture ad inumazione le persone indicate nell'art 1, 2° comma

Art 20 -Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune

2. Nel primo caso, la concessione è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta comunali denominate propedeutiche alla realizzazione della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 30% del valore della costruzione;

3. I lavori dovranno avere inizio entro 1 anno ed essere completati entro 3 anni dall'ottenimento del titolo edilizio, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo alla restituzione delle somme versate per la concessione;

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori;

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di agibilità mediante presentazione della necessaria segnalazione certificata ai sensi dell'Art. 24 del DPR 380/2011 e S.m.i., le cui spese gravano sul concessionario; eseguita la stessa si procede allo svincolo della cauzione;

6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto;

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati

8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art 21- Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 22- Decadenza e revoca delle sepolture

1 Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Responsabile del Servizio.

3 Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il congruo termine.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5 Decorso il termine senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irripetibilità degli interessati, decorsi 120 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Responsabile, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6 La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti; l'originale di essa, corredata dalle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 23- Registri per le sepolture

1. Ogni dato sulla sepoltura privata è inserito nel registro allo scopo istituito. In tale registro sono annotati tutti gli elementi utili. Il registro può essere tenuto anche con sistemi informatici.

2.1 registri previsti dall'att 52 del DP.R 10 settembre 1990, n 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente i tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 24 -Concessioni perpetue

1 Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DP.R 21 ottobre 1975, n 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

SCADENZE SEPOLTURE PRIVATE-ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25- Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

3. All'esumazione, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma e se il periodo di inumazione ha superato i 20(venti) anni, il responsabile del servizio può chiedere ai familiari o aventi diritto l'assenso alla cremazione. In tal caso, cioè acquisito l'assenso, il Comune si farà carico del costo relativo alla cremazione stessa, mentre i familiari o aventi diritto si faranno carico delle spese di trasporto (da eseguirsi da ditta autorizzata) verso e dal luogo della cremazione.

4. Il Responsabile del Servizio regola con propria determina le esumazioni necessarie. Le stesse verranno comunicate tramite mezzi idonei (mail certificate, raccomandate,) al familiare più stretto il quale, dovrà provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, a comunicare al Comune la destinazione dei resti, nonché provvedere a concludere gli adempimenti previsti dal presente Regolamento. In caso non si ottenga riscontro si procederà alla collocazione dei resti in ossario comune.

5. E' richiesta, ma non obbligatoria, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

6. Le esumazioni ordinarie non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre.

7. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e l'avviso dovrà essere esposto per almeno 6 mesi. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

Art. 26- Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo, e indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Estumulazione è il disseppellimento della salma o dei resti mortali da una sepoltura privata in muratura, loculo individuale o tomba di famiglia.

3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, ma non prima che siano trascorsi venti anni dal decesso, con Provvedimento del Dirigente o del Responsabile del Servizio.

4. E' richiesta, ma non obbligatoria, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione.

5. Le estumulazioni ordinarie non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre.

6. L'Ufficio responsabile provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata per ulteriori anni 50 solo dopo la sua scadenza, e sarà concessa in relazione alla disponibilità di sepolture.

7. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e l'avviso dovrà essere esposto per almeno 6 mesi.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

8. In caso di mancata risposta decorsi i 6 mesi il comune provvederà ad effettuare l'estumulazione ed inserire i resti nell'ossario o cinerario comune.

9. Qualora invece siano individuati soggetti aventi causa si provvederà a stabilire l'eventuale volontà del rinnovo dietro pagamento della quota prevista dall'allegato al presente Regolamento.

10. In caso di loculi colombari il rinnovo della concessione per ulteriori anni 50 prevedrà oltre al pagamento della concessione stessa anche il pagamento anticipato della quota relativa alla futura estumulazione.

11. In caso di loculi colombari il soggetto avente causa che non vorrà procedere al rinnovo dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare l'estumulazione con relativi adempimenti (cremazione, smaltimento bara).

Art 27 -Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari.
5. Nel caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie non è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o di quelle tenute in ragione del proprio ufficio, se non per particolari motivi che l'Autorità Sanitaria Comunale determinerà di volta in volta.
6. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre.

Art 28- Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta della operazione o prima che essa sia eseguita o, se presenti, al momento dell'esumazione.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Demografici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 29- Disponibilità dei materiali; smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile del Servizio provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni;
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavo delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché il materiale e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
7. I rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, devono essere smaltiti secondo il D.L. vo 5 2 1997, n. 22 e la D.G.R. n. 122/19675 del 2.6 1997 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6 1993.

Art 30- Sepulture private a tumulazione pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La scadenza dell'atto di concessione è stabilito dal pregresso dal primo atto avente data certa, ed in mancanza, dalla data della prima tumulazione.

LA CREMAZIONE

Art. 31- Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 32- Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune di decesso sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare dalla presentazione di apposito "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri".

4. Quanto previsto al comma 1.a) e 1.b) e al comma 2 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentarie ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990.

6. Ai sensi dell'Art. 2 comma 2 -ter della L. R. 20/2007 e s.m.i., il Comune si doterà di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 30 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 34 - Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro per avvenuta decorrenza del periodo di concessione, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 35 - Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere tumulate all'interno del cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta privata, in funzione delle dimensioni di ciascuna struttura.) o nell'apposito spazio individuato all'interno del cimitero comune.
2. Le ceneri possono essere disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 36, 37 e 38.
3. Le urne contenenti le ceneri possono essere altresì affidate per la loro conservazione a terzi dietro dichiarazione di accettazione da parte dei famigliari del defunto e degli affidatari stessi.
4. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Baceno. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Art. 36 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso , ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso una delle seguenti modalità:

- espressa disposizione testamentaria;
 - per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
2. Quanto previsto al precedente non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 punto 3) la volontà deve risultare dalla presentazione di apposito "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri" .

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, individuati mediante una delle modalità indicate al comma 2 del presente articolo. In mancanza da:

- esecutore testamentario;
- dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

5. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero Comunale.

6. È vietato costruire lapidi o croci votive nel punto in cui si sono sparse le ceneri sia nel Cimitero comunale che negli altri luoghi di dispersione.

Art. 37 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 ove presente;

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in mare;
- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall' articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 36 del presente Regolamento.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

9. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.

10. È vietata la dispersione in aria (al vento).

Art. 38 - Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla dovrà sottoscrivere in presenza dell'Ufficiale di Stato Civile il "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri" .

2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri durante il trasferimento.

Art. 39 – Affidamento delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso.
2. L'affidamento delle ceneri non è consentito nel caso di ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e/o conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto affidatario dell'urna contenente le ceneri è individuato con le modalità richiamate all'Art. 35 del presente Regolamento.

Art. 40 – Modalità di conservazione delle urne affidate a terzi

1. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione a propria cura e spese, nel cimitero comunale, e l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, e l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
7. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.
8. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 41 - Tariffe

1. Le tariffe relative alle ceneri sono quelle indicate nell'Allegato A, allegato al presente Regolamento.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 42 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 43 -Sepulture private- Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D PR 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione.
3. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all' Autorità Giudiziaria" restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 44 -Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:

- fumare, tenere contegno chiassoso;
- introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero.

2. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni si applica quanto previsto dalla L. 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni, ivi D. L.vo 30.12.1999, n. 507.

Art. 45- Obblighi e divieti per personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri,

2. Inoltre, è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire, o meno, promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 46- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1 Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 3 Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 47- Decorrenza

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto Comunale.

Art 48 -Responsabile del Servizio

- 1 Spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'att. 42 del D L vo. 18 agosto 2000 n 267.